



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica PROSECUZIONE del 02 MAGGIO 2012 Deliberazione n. 94

Causa "Lo Paro Lina c/Provincia". Sentenza n. 324/2011 del Giudice di Pace di Naso.
Riconoscimento della somma di € 2.052,25 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno DuemilaDODICI, il giorno DUE del mese di MAGGIO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano	X	
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino	X	
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore		X
12) CERRETI Carlo	X	
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio		X
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina		X
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino	X	
35) PREVITI Antonino	X	
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino	X	
41) SIDOTI Rosario	X	
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco		X
45) BARTOLOTTA ANTONINO	X	

A riportare n.

13 10

Totale n.

25 20

Assume la Presidenza IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DOT. SANTI VINCENZO LA ROSA
Partecipa il Segretario Generale AVV. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.324/2011, depositata in Cancelleria il 27/06/2011, il Giudice di pace di Naso decidendo sul giudizio promosso da Lo Paro Lina c/Provincia Regionale di Messina, ha condannato questo Ente con concorso causale nella misura del 50% e definitivamente al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Sorte capitale	€	1.360,00
interessi(dal 05/02/2009 al 31/03/2012)	€	75,97
Spese in sentenza	€	50,00
Competenze	€	400,00
Spese gen. 12,50% su (€ 400,00)	€	50,00
C.P.A. 4% su (€ 450,00)	€	18,00
I.V.A. 21% su (€ 468,00)	€	98,28

Totale € **2.052,25**
=====

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 2.052,25 derivante dalla sentenza n. 324/2011 del Giudice di Pace di Naso può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.324/2011 del Giudice di Pace di Naso;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 2.052,25 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Con animo di insinuazione al passivo di "Faro Assicurazioni" e Riassicurazione s.p.a" in L.C.A..

M.D.-IDF rc 104/09

IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati :
Copia sentenza del Giudice di Pace di Naso-
Conteggi re Mida

Alla ripresa dei lavori il **Presidente La Rosa** nomina scrutatori i Consiglieri M. Palermo, G. Saya e A. Summa.

Passa alla trattazione del punto iscritto al n. 23 dell'O.d.G. avente per oggetto: Causa "LO PARO Lina c/Provincia" Sentenza n° 324/2011 del Giudice di pace di Naso. Riconoscimento della somma di € 2.052,25 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D. Lgs n°267/2000.

Dà lettura dei nominativi dei legali e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il quale, nel rilevare che è possibile configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere generale dell'Ente a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti.

Legge il parere espresso dalla Seconda Commissione Consiliare che ha esitato la proposta di deliberazione con n. 1 voto favorevole, n. 7 astenuti e n. 1 voto contrario.

Il Consigliere F. Andaloro dichiara il proprio voto contrario a tutte le proposte di deliberazioni aventi per oggetto debiti fuori bilancio, in quanto, a parer suo, una Amministrazione diligente deve evitare, a priori, la creazione di debiti fuori bilancio, pertanto, chiede che la sua dichiarazione venga riportata per tutte le votazioni a seguire. Chiede, inoltre, la trasmissione delle delibere alla Corte dei Conti.

Il **Consigliere A. Summa** dichiara il voto favorevole del Gruppo UDC, però, invita il Dirigente al ramo a valutare l'opportunità delle transazioni in caso di sinistri al fine di evitare, per debiti irrisonori, parcelle di avvocati alquanto esose. Inoltre, pone l'attenzione sulla responsabilità civile dei soggetti che hanno creato il danno erariale.

Il Presidente Santi Vincenzo La Rosa ribadisce che il Collegio dei Revisori ha invitato il Ragioniere generale a trasmettere la delibera alla Corte dei Conti.

Il Presidente La Rosa, assistito dagli scrutatori i Consiglieri Palermo, Saya e Summa, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, la proposta di deliberazione iscritta al n. 23 dell'O.d.G.

Entra in Aula il Consigliere L.A. Parisi.

Si allontanano i Consiglieri A. Bartolotta, C. Cerreti, M. Branca, A. Calà, R. Danzino, R. Gulotta, A. Passaniti, A. Scimone. (Presenti n. 18)

La votazione registra il seguente esito:

Presenti n. 18

Votanti n. 14

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 4 (P. Briuglia, L.A. Parisi, A. Previti, A. Calabrò)

Contrari n. 3

Il Consiglio approva.

Entra in Aula il Consigliere Biagio I. Bonfiglio (Presenti n. 19)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 23/2/2017

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

Addi 06 MAR. 2017

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESUNTA 20/11/05

MESSINA, 2/3/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

DOTT. SANTI VINCENZO LA ROSA

Il Segretario Generale

F. to PIERO BRIUGLIA

F. to ASV ANTONINO CALABRO'

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 27 MAG. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 25 MAG. 2012



copia conforme al suo originale
Il Segretario Generale

P.I.D.R.U.O.A.

(Dott. ssa Giovanna D'Angelo)



.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Naso, avv. Francescaromana Puglisi, ha

pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 269/09 R.G.A.C. intrapresa

da

LO PARO LINA, c.f.: LPRLNI61R63II99L, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME), via Caltanissetta 14, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Calcò che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Messina, corso Cavour, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), via A. Volta 82, presso lo studio dell'avv. Casimiro Randazzo, recapito professionale dell'avv. Simona Triolo che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione in giudizio,

CONVENUTA

e nei confronti di

FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Genova, via Fieschi 3/9, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

TERZO CHIAMATO

Oggetto: risarcimento danni

Sentenza N. 324/04
R.G. N. 269/09
Causa N. 1137
Foglio N. 8/14

Conclusioni delle parti: come da verbale del 19 maggio 2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo Paro Lina ha convenuto in giudizio la Provincia Regionale di Messina esponendo che:

- intorno alle ore 02:40 del 21 marzo 2008 Carini Francesco, alla guida dell'autovettura Fiat 600 targata BT787EE di proprietà della medesima Lo Paro Lina, percorreva la SP che da Caprileone conduce a Rocca di Caprileone con direzione di marcia montemare;
- giunto in località prossima allo svincolo autostradale, all'altezza dell'impianto trita-sassi, il Carini era costretto a fermarsi perché uno dei passeggeri si sentiva poco bene, e pertanto si accostava sul margine destro della carreggiata; tuttavia, con l'autovettura finiva dentro un canale di raccolta acque non segnalato, che fiancheggiava la strada non illuminata e dalla quale non era delimitato neppure da segnaletica orizzontale;
- a causa del sinistro il Carini riportava lesioni personali e veniva trasportato al P.O. di Sant'Agata di Militello, mentre l'autovettura veniva ritirata con il carro attrezzi e successivamente riparata;
- a seguito della richiesta di risarcimento inoltrata alla Provincia Regionale di Messina, questa offriva € 2.000,00 per tutti i danni lamentati;
- successivamente all'incidente, sul luogo in cui esso era avvenuto veniva apposto un guard-rail.

Lo Paro Lina ha chiesto pertanto la condanna della convenuta amministrazione provinciale al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nella misura di € 2.550,00, con vittoria di spese.

La Provincia Regionale di Messina si è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente il differimento dell'udienza di comparizione per chiamare in causa la società Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. al fine di essere da questa garantita e, nel merito, ha contestato le deduzioni attoree e ne ha chiesto il rigetto sul presupposto della esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura di proprietà dell'attrice. In subordine, ha chiesto la riduzione delle pretese risarcitorie, con vittoria di spese.

Differita l'udienza di comparizione del 24 settembre 2009 per consentire la chiamata in causa del terzo, la società Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. non è comparsa.

In corso di giudizio il giudice designato, dott. Sebastiano Paterniti, è deceduto.

In esito all'istruttoria, precisate le conclusioni, all'udienza del 16 giugno 2011, tenuta da questo giudicante, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., regolarmente citata e non comparsa.

La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Precisato preliminarmente che il caso di specie deve inquadrarsi, con il conforto della uniforme giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del generale principio del *neminem laedere* recato dall'art. 2043 c.c. (trattandosi di fatto avvenuto su di una strada di tale estensione ed uso generalizzato da parte degli utenti da rendere di fatto impossibile l'esercizio

di un continuo controllo e, quindi, l'applicazione al proprietario o gestore di essa della presunzione di responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c.), ne deriva che l'onere di provare la condotta colposa del proprietario o gestore della strada ricade su chi assume di aver subito un danno e ne invoca il conseguente risarcimento.

L'istruttoria sull'an è costituita da due deposizioni testimoniali (Venezia Massimiliano e Caranna Dario). Carini Calogero, infatti, non ha assistito all'incidente, a differenza degli altri due testimoni che hanno confermato la dinamica dei fatti siccome esposti in citazione, nonché l'omessa segnalazione del "canalone" ai margini della carreggiata.

E' dunque stato confermato l'evento storico del danno.

Ciò posto, al fine di accertare il nesso causale tra l'esistenza del "canalone" e l'evento dannoso (ossia se eventuali condotte omesse, laddove realizzate, in base agli ordinari criteri della regolarità causale, sarebbero state idonee ad impedire l'evento, o ne avrebbero almeno ridotto le conseguenze), va rilevato che il margine esterno alla carreggiata delle strade extraurbane è, in caso di necessità, utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata o di emergenza, con la conseguenza che si pongono per la stessa le medesime esigenze di sicurezza e di prevenzione vevoli per la carreggiata, che non deve presentare pericoli per l'automobilista, pena la imputabilità all'ente pubblico proprietario dei danni che ne derivino (Cass. civ., 19 luglio 2002, n. 10577).

L'amministrazione proprietaria ha, infatti, l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (cfr. artt. 16 e 28 della legge n. 2248/1865, all. F; art. 14 del Codice della Strada) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo inerente non solo alla sede stradale ma

anche alla zona limitrofa, tenuto conto che la sua utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5445).

Tuttavia vanno ancora effettuate alcune precisazioni. Nessuno dei due testi escussi, presenti la sera dell'incidente occorso all'attore, ha confermato il presunto stato di necessità addotto dall'attore a giustificazione della fermata dell'autoveicolo in un tratto di strada ove, secondo la deposizione testimoniale dell'ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente dell'Ufficio Tecnico della convenuta amministrazione provinciale, esiste il divieto assoluto di fermata e sosta, a causa del grave pericolo che ne deriverebbe per gli automobilisti in transito, essendo detto luogo frapposto tra due curve.

Pertanto, come detto, non essendo stata dimostrata alcuna necessità di fermare l'autovettura ove la sosta non era consentita, gli effetti dannosi dell'evento sono imputabili anche al conducente l'autovettura di proprietà dell'attrice e, quindi, in egual misura da ripartirsi tra la Provincia Regionale di Messina e la proprietaria dell'autovettura – odierna attrice – condotta da Carini Francesco, in virtù del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno deve risentire delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza. Il principio del concorso di colpa tra privato e p.a. nella produzione dell'evento dannoso, con effetti diretti sulla riduzione proporzionale del risarcimento, è stato infatti ammesso dalla giurisprudenza, nel senso che l'utente del bene pubblico possa pretendere il risarcimento di quella parte di danno ascrivibile ad un comportamento colposo della p.a., eventualmente in concorso con una propria condotta imprudente. L'art. 1227, primo

comma, c.c., corollario del su citato principio, trova appunto fondamento nell'esigenza che l'ente danneggiante non debba sopportare quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile perché ascrivibile al comportamento colposo del leso utente della strada (Cass. civ., 20 luglio 2002, n. 10641; *Idem*, 3 dicembre 2002, n. 17152).

Non rimane quindi che procedere alla quantificazione dei danni lamentati.

Lo Paro Lina ha allegato – e confermato in giudizio – copia della fattura n. 157 emessa il 21 aprile 2008 dall'autofficina "F.lli Lo Vano" per l'importo di € 1.460,00 IVA compresa, nonché copia della fattura n. 9 emessa il 22 aprile 2008 dalla carrozzeria Caruso Vincenzo per l'importo di € 1.260,00 IVA compresa. Le riparazioni risultano effettuate a fronte del pagamento dei suddetti importi.

La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale complessivo, corrispondente dunque a € 2.720,00, è stata limitata dall'attrice a € 2.550,00; tuttavia, in considerazione della ravvisata percentuale di responsabilità, ad essa va corrisposta la minor somma di € 1.360,00 (ovvero: € 2.720,00 : 2), cui aggiungere gli interessi legali dalla domanda a soddisfo.

Le spese vengono parzialmente compensate in considerazione del parziale accoglimento della domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando sulla domanda, così decide:

- 1) in parziale accoglimento della domanda proposta da Lo Paro Lina dichiara la responsabilità della Provincia Regionale di Messina pe

il verificarsi dell'incidente stradale dedotto in causa, con concorso causale nella misura del 50%;

- 2) condanna, in conseguenza, la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, a risarcire i danni subiti dall'attrice Lo Paro Lina nella misura del 50% del totale, definitivamente liquidati nella misura di € 1.360,00 oltre interessi;
- 3) condanna, altresì, la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida nella misura di € 50,00 per spese ed € 400,00 per competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Naso, 22 giugno 2011

IL CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Lidia Ciralo)

IL GIUDICE DI PACE


(avv. Francesca Romana Puglisi)

Depositato in Cancelleria

oggi 27 GIU 2011

★

IL CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Lidia Ciralo)



PROVINCIA N. 3
C. 15
S. Cileao
13 GIU 2011



Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5

RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CALCOLO RAPIDO

Data da cui far decorrere il calcolo (dies a quo): 05-02-2009
 Data finale (dies ad quem): 31-03-2012
 Somma da rivalutare: €. 1.360,00 L. 2.633.327
 Interesse applicato: Legale

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 134,5 (FEB 2009)
- "ad quem" = 101,5 (FEB 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

	Euro	Lire
Rivalutazione =	€. 49,14	L. 95.142 (+3,613%)
Somma rivalutata (capitale + rivalutazione) =	€. 1.409,14	L. 2.728.469
Somma rivalutata al 75% (equo canone non abitativo) =	€. 1.396,72	L. 2.704.427 (+2,7%)
Interessi su capitale =	€. 75,97	L. 147.106
Capitale + interessi maturati =	€. 1.435,97	L. 2.780.433 (+5,5863%)

Tassi e giorni:

DAL	AL	TASSO	GIORNI
05-02-2009	31-12-2009	3,0000%	330
01-01-2010	31-12-2010	1,0000%	365
01-01-2011	31-03-2012	1,5000%	456



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA “LO PARO Lina c/Provincia”. Sentenza n. 324/11. Giudice di Pace di
Naso. Riconoscimento della somma di € 2.052,25 come debito fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consigliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 324/11 del Giudice di Pace di Naso;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.